



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 122 del 12.07.2007

A seguito dei due confronti nazionali del 15 maggio e del 7 giugno **SOTTOSCRITTA L' IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FUA 2007**

Abbiamo sottoscritto in data odierna, a Persociv, l'ipotesi di accordo nazionale sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione (F.U.A.) 2007 che, come i colleghi ricorderanno, era stato oggetto di confronto tra le Parti nelle riunioni del 15 maggio e del 7 giugno uu.ss., sui cui contenuti abbiamo diffusamente riferito con i Notiziari n. 80 e 100 di rispettiva pari data.

Val la pena, pertanto, di riprendere le linee del nostro precedente Notiziario n. 100 relativo al secondo confronto con l'Amministrazione, linee che trovano conferma nell'ipotesi di accordo.

1. Ammontare del FUA 2007

Con riferimento alle somme cosiddette "fisse", l'ammontare del FUA 2007 è pari a € 105.789.142 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e risulta pertanto incrementato di ben 12.474.236 € rispetto a quello dell'anno precedente.

Agli importi di cui sopra, vanno poi aggiunti:

- 18.224.000 di €, riferibili alle cosiddette risorse variabili già riconosciute nella medesima entità dal M.E.F. per l'anno 2006 (ma la richiesta formulata da Persociv superava la cifra di 29 milioni di €);
 - 10.000.000 di € di integrazione FUA 2007 disposti dalla legge di rifinanziamento delle missioni italiane all'estero (vds. Notiziario n. 45/2007), per la cui destinazione (ovviamente al Fondo di Sede) è stato già sottoscritto uno specifico e separato accordo nazionale che invieremo a parte
- Dunque, l'ammontare complessivo del FUA 2007 dovrebbe aggirarsi intorno ai 134 milioni di euro, facendo così registrare un sensibile incremento rispetto alla dotazione 2006.

2. Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.)

L'ammontare del Fondo 2007 per l'A.I.D. è pari a € 4.834.742, corrisponde al 4,57 % del FUA Difesa e verrà distribuito ai lavoratori dell'Agenzia (n. 1.562 dipendenti in servizio al 1 gennaio 2007) con i criteri stabiliti nella successiva e specifica contrattazione nazionale tra A.I.D. e le OO.SS..

L'esigenza da noi rappresentata nella prima riunione di far sì che *"gli importi medi pro capite destinati ai Fondi di Sede siano gli stessi per tutti gli Enti che impiegano personale civile, sia quelli Difesa propriamente detti sia quelli conferiti all'Agenzia Industrie Difesa, e questo per garantire a tutti la pari opportunità nella formazione della dotazione del Fondo di Sede e dunque pari condizioni di partenza"* (vds. Notiziario n. 80/2007) è stata recepita nell'ipotesi di accordo (art. 4, comma 3).

3. Percorsi formativi

La somma destinata al finanziamento dei percorsi formativi (€ 15.307.526,00, lordo oneri A.D.) è stata rimodulata prevedendo un accantonamento di solo 1.000.000 di €, e questo in considerazione del fatto che, per l'anno in corso, le progressioni al livello superiore del personale riqualificato dovrebbero interessare, nella migliore delle ipotesi, solo i dipendenti riqualificati per le posizioni C2 e C3, e dunque un numero estremamente contenuto di dipendenti, con un impegno di spesa modesto.
A tal riguardo, le Parti hanno sottoscritto uno specifico e separato accordo che invieremo a parte.

4. Posizioni organizzative

La somma destinata al pagamento delle Posizioni Organizzative (P.O.) è stata incrementata del 10 %, che servirà per una parte a pagare nuove P.O. (in tutto, n. 71) che debbono ancora essere processate, e, per l'altra, a incrementare le indennità relative alle posizioni C2 (+ 251 €), C3 (+ 166 €) e C3 reggenti/coordinatori (+ 73 €).

5. Posizioni super

Anche per queste posizioni, è stato deciso un incremento del 10 % della somma destinata al loro finanziamento, che consentirà pertanto un aumento del numero delle posizioni B3S, C1S e C3S (rispettivamente, + 172, +76 e +12).

Altra novità è la costituzione di un contingente separato di posizioni super riservato al personale proveniente da altre Amministrazioni a seguito di mobilità (complessivamente, n. 63 posizioni).

Segnaliamo infine alcune novità anche per quanto riguarda la valutazione degli incarichi che danno titolo per il riconoscimento delle posizioni Super (atti di data certa; incarichi/ corsi valutabili solo quelli svolti/frequentati nella posizione economica che consente la progressione super).

6. Particolari posizioni di lavoro (PPL), turni e reperibilità.

Anche per queste posizioni, ad esclusione della sola "reperibilità", è stato deciso un incremento del 10 % delle somme destinate al loro pagamento che comporterà un incremento più o meno nei medesimi termini percentuali delle differenti indennità.

Vengono confermati tutti i criteri dell'accordo 2006, in particolare nella parte che prevede che le esigenze di turni e reperibilità connesse ai servizi di guardiania vengano fronteggiate con le risorse del FUA e non con il FUS, a carico del quale continuano a rimanere invece le eventuali maggiori esigenze per fattispecie diverse dalla guardiania.

In merito agli incrementi generalizzati del 10 % per turni, PPL, Super ed Organizzative, come i colleghi ricorderanno (vds. Notiziario n. 100), la nostra O.S. ha espresso al tavolo forti perplessità, in particolare per quanto riguarda l'incremento per le P.O. e per quello, nei fatti "a pioggia", relativo a turni e PPL (per parte nostra, avremmo preferito una destinazione differenziata, concentrata solo su alcune indennità, per esempio il "rischio" ferma al 1975). Ma la volontà del tavolo è andata evidentemente in una direzione diversa!

7. FUS 2007

Sulla base delle risorse fisse, la quota pro capite di FUS per il 2007 è pari ad € 1460,39 al netto degli oneri datoriali, ed è quindi superiore a quella del FUS 2006 che era pari a € 1.208,90, sempre al netto oneri datoriali.

Questi, in estrema sintesi, i contenuti dell'ipotesi di accordo nazionale sulla distribuzione del FUA 2007 già sottoscritto dalle Parti (in allegato il testo integrale comprensivo degli allegati).

Con l'occasione vi informiamo altresì che, per quanto a nostra conoscenza, a tutt'oggi, **la pratica relativa al saldo FUS 2006 (c.d. seconda tranche di € 995,79 pro capite e c.d. terza tranche di € 77,58 pro capite, per un complessivo unico di € 1073,37, al netto degli oneri datoriali) è ancora giacente presso il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) in attesa della firma del Ministro.**

Per il FUA 2007, risolti i problemi di ripartizione (vds. Notiziario n. 104), **le relative pratiche ("anticipo FUS" pari ad una quota pro capite di € 1238,00 al netto oneri datoriali; somme 2007 per turni, reperibilità e PPL) sono state reistruite da Persociv per Bilandife, e sono in viaggio verso il MEF.**

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)



FUA 2007

pagina 1 di pagine 11

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2007

Parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2007 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa, nonché, ai fini della attribuzione della posizione super di cui al successivo art. 6, al personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto al comma 4 del successivo art. 6 concernente l'attribuzione della posizione super.

Art. 2 (Ammontare del fondo)

Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2007, è pari a complessivi € 105.789.142,00 al lordo degli oneri datoriali. Tale somma comprende la quota destinata alla incentivazione del personale civile a seguito dell'intensificata attività di supporto alle FF.AA. impiegate nelle missioni internazionali di cui all'art. 4 bis della legge 18 marzo 2005, n. 37.

Art. 3 (Finanziamento dei Percorsi Formativi)

1. Le parti confermano gli stanziamenti previsti all'art. 3 CCNI 14.11.2006 sul FUA dell'anno 2006, pari a complessivi € 15.307.526,00 al lordo datoriale a suo tempo quantificati con riferimento agli stipendi tabellari in vigore dal 31.12.2005 in applicazione del CCNL 21.4.2006 Comparto Ministeri, fermo restando che a seguito della verifica annuale le somme che si prevederà di non poter utilizzare entro il 2007, saranno destinate ad incrementare il Fondo Unico di Sede di cui al successivo art. 20.
2. A tal fine rammentano come segue la composizione dei contingenti previsti per i passaggi economici all'interno delle aree funzionali:

da C2 a C3:	117 unità
da C1 a C2:	147 unità
da B2 a B3:	1.377 unità
da B1 a B2:	<u>8.182 unità</u>
totale	9.823 unità

Officianti

Lucare

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

FUA 2007

pagina 2 di pagine 11

Art. 4
(Determinazione del Fondo dell'Agazia Industrie Difesa)

1. Il Fondo dell'Agazia Industria Difesa è determinato nella medesima proporzione dell'anno 2006 tra l'ammontare complessivo del Fondo dell'Agazia e l'ammontare complessivo del FUA della Difesa.
2. Tale proporzione, pari al 4,57%, applicata all'ammontare del FUA 2007, consente di determinare l'ammontare del Fondo dell'AID, nella misura di € 4.834.742,00.
3. La predetta quota sarà integrata in sede di ripartizione delle ulteriori somme che confluiranno nel FUA di cui è cenno al successivo art. 21, di una ulteriore somma pari a quella necessaria ad assicurare alle Unità Produttive dell'AID un Fondo Unico di Sede pro capite medio, pari a quello riconosciuto agli Enti della Difesa.
4. Dal predetto accantonamento non può essere considerato disponibile l'importo di € 85.482,00, corrispondente all'ammontare della spesa relativa al personale comunque in servizio presso le Unità Produttive dell'AID, che alla data del 1° gennaio 2007 risulta essere inquadrato in una posizione economica super.
5. Pertanto, l'importo effettivo da stralciare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agazia Industrie Difesa è pari ad € 4.749.260,00 al lordo datoriale.
6. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. assegnerà compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agazia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Art. 5
(Incrementi di spesa)

Le parti, preso atto della sostanziale invarianza della spesa prevista per le varie indennità fin dal 1999, anno di costituzione del FUA, convergono di incrementare nella misura del 10% gli accantonamenti previsti nel precedente anno 2006 per le Posizioni Economiche Super, le Posizioni Organizzative, le Particolari Posizioni di Lavoro e i Turni, rispettivamente disciplinati ai successivi articoli.

Parte II
POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 6
(Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni Super, le parti in via preliminare rammentano e confermano, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, gli Accordi degli anni precedenti che hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - I) ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2[^] e 3[^] qualifica funzionale) in servizio senza demerito;
 - II) ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione B3 o nella ex 6[^] qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;
 - III) ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione C1 o nella ex 7[^] qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;

Ottaviani Mauro

Luca

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

FUA 2007

pagina 3 di pagine 11

- IV) ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella stessa posizione C3 o nella ex 9^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale.
2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12.2006 hanno maturato i prescritti requisiti.
 3. Le parti ribadiscono, in applicazione dell'art. 9, comma 5 bis, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, inserito dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 il personale civile della Difesa chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa concorrere all'attribuzione della posizione super valutando, a tal fine, il servizio prestato.
 4. Le parti concordano che il personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa concorrere all'attribuzione della posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.
 5. Le parti concordano che a partire dal 1° gennaio 2007 vengano applicati, ai fini della compilazione delle graduatorie per il riconoscimento della posizione Super, i seguenti criteri:

Requisiti di accesso

- > Ai fini della valutazione delle anzianità previste, sia per i periodi di servizio presso le Amministrazioni dello Stato che per i periodi di inquadramento nelle posizioni economiche e corrispondenti ex qualifiche funzionali, utili per il conseguimento della posizione super, devono intendersi i soli periodi di ruolo, prendendo a riferimento sempre e comunque la decorrenza economica.

Valutazione dei servizi:

- > Ai fini della determinazione del punteggio vengono valutati esclusivamente il servizio, gli incarichi ed i corsi svolti in posizione di ruolo presso l'Amministrazione Difesa in qualità di dipendente civile.

Valutazione degli incarichi:

- > Ai fini del punteggio da attribuire agli incarichi, le parti concordano che devono essere valutati i soli incarichi di titolare debitamente documentati con atti di data certa e non quelli di sostituto. Detti incarichi dovranno essere riferiti esclusivamente a quelli svolti nella posizione economica che consente la progressione super. I relativi periodi non si cumulano con quelli inerenti i servizi di ruolo comunque prestati.

Valutazione dei corsi:

- > Ai fini del punteggio da attribuire ai corsi, le parti concordano che devono essere valutati i soli corsi debitamente documentati con attestati di data certa, svolti esclusivamente nella posizione economica che consente la progressione super.

Art. 7

(Modifica dei requisiti per l'attribuzione della posizione B3 super)

Le parti prendono atto che i dipendenti in possesso del requisito di cinque anni di permanenza nella posizione B3, utile per il riconoscimento della posizione super, è inferiore al numero di posti disponibili.

Ai fini di coprire per intero la disponibilità di posti, le parti concordano di ridurre da cinque a tre gli anni di anzianità richiesta nella posizione economica B3, in tal senso confermando anche per il 2007 la modifica apportata con il CCNI sul FUA 2006.

Si rammentano a tale proposito i criteri richiamati al precedente art. 6.


Ottaviani Mauro



Bianchi



FLP
G



Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

FUA 2007

pagina 4 di pagine 11

Art. 8

(Decremento del contingente di posizioni A1S al 1° gennaio 2007)

Le parti, considerato che la posizione super deve essere attribuita con decorrenza 1° gennaio 2007 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006 hanno maturato i requisiti richiesti, prendono atto che il contingente di n. 2.610 unità di personale A1 Super determinatosi con il precedente Accordo, è riconfigurato, a seguito dei nuovi riconoscimenti e delle cessazioni dal servizio, in complessive n. 2.500 unità.

Art. 9

(Automatica riconfigurazione del contingente di posizione B3S)

1. Le parti, preso atto che il numero dei dipendenti appartenenti all'Area A non ancora beneficiario della Posizione Economica Super ha natura assolutamente residuale e che gli ulteriori aspiranti alla posizione A1 Super sono comunque in numero inferiore alle cessazioni dal servizio che si registrano annualmente nella medesima posizione economica, convengono di incrementare anche per il 2007 il contingente del personale B3 Super, di un numero di unità economicamente equivalente alle posizioni A1 super, resesi disponibili a qualsiasi titolo nell'anno precedente.
2. Al fine di mantenere inalterata la spesa per le posizioni super definita nei precedenti accordi, le parti convengono, tenuto conto che il rapporto esistente tra il costo di una posizione A1S e quello di una posizione B3S è pari al coefficiente 0,50, che il contingente di posizioni economiche B3 super, già determinato in n. 369 unità, sia incrementato in tale ragione rispetto al numero di posizioni A1S non attribuibili.
3. Per tanto il contingente B3 Super viene incrementato di n. 55 unità a fronte di n. 110 unità di posizione A1S non attribuibili, raggiungendo per l'anno 2007 complessive n. 424 unità.

Art. 10

(Costituzione di un separato contingente per le posizioni super)


1. Al fine di ripristinare la consistenza numerica dei contingenti di posizione economica "Super" originariamente previsti per il personale civile della Difesa, le parti stabiliscono che siano costituiti separati contingenti di posizioni Super, riservati al personale proveniente da altre Amministrazioni a seguito di processi di mobilità, al quale sia stata riconosciuta l'anzidetta posizione Super in base al maturato economico presso le Amministrazioni di provenienza.
2. Tale separato contingente ammonta, al 1° gennaio 2007, a complessive n. 63 unità, per una spesa complessiva di € 75.496,00 e si compone come segue:

B3 super	9
C1 super	49
C3 super	5
Totale	63

Art. 11

(Incremento della spesa per le Posizioni Economiche Super)

Premesso che non possono essere considerate utili le somme relative agli accantonamenti per le Posizioni Super degli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, le parti, tenuto conto degli incrementi previsti al precedente art. 5 (pari ad Euro 377.704,00) e della costituzione di un separato contingente di cui al precedente art. 10, prendono atto che la spesa complessiva per

Ottaviano Meano 







Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

FUA 2007

pagina 5 di pagine 11

le Posizioni Economiche Super a carico del FUA 2007 ammonta complessivamente ad € 1.330.165,00, come di seguito esplicitato:

• Accantonamenti 2000/2004	€	876.965,00
• Separato contingente	€	75.496,00
• <u>Incremento 2007</u>	€	<u>377.704,00</u>
• Totale	€	1.330.165,00

Art. 12

(Incremento del contingenti delle Posizioni Economiche Super)

1. Le parti, in base all'incremento di € 377.704,00 previsto al precedente art. 11, concordano di aumentare del 10% i contingenti delle Posizioni Economiche C3 Super e C1 Super, nonché, fino alla concorrenza della spesa a tal fine destinata, il contingente di Posizione Economica B3 Super, per adeguare la proporzione dello stesso alla attuale dotazione organica della Posizione B3.
2. I contingenti delle Posizioni Super sono pertanto incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle seguenti unità:

• B3 super	172
• C1 super	76
• <u>C3 super</u>	<u>12</u>
• Totale	260

Art. 13

(Rideterminazione dei contingenti di posizioni A1S, B3S, C1S e C3S)

1. Le parti, considerato che l'accantonamento operato al precedente art. 4 per le esigenze del costituendo Fondo di Agenzia comprende la quota relativa alle posizioni super esistenti al 1° gennaio 2007 presso le Unità Produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano, fermi restando i contingenti determinati con i precedenti accordi, salvo la costituzione di un separato contingente per il personale proveniente da altre Amministrazioni (art. 10), l'incremento della spesa e dei contingenti (artt. 11 e 12), il decremento del contingente A1 Super (art. 8), nonché l'automatica riconfigurazione del contingente B3 Super (art. 9), di articolare per l'anno 2007 i contingenti di posizioni A1S, B3S, C1S e C3S come segue:


	A1 super	B3 super	C1 super	C3 super
Contingenti Difesa	2.431	419	738	119
Agenzia Industrie Difesa	69	5	20	1
Separato contingente	0	9	49	5
<u>Incremento 2007</u>	<u>0</u>	<u>172</u>	<u>76</u>	<u>12</u>
Contingenti complessivi	2.500	605	883	137

2. Detti contingenti verranno reintegrati di un numero di unità pari a quello dei destinatari cessati a qualsiasi titolo nell'anno 2006.

Art. 14

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super 2007)

Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super per l'anno 2007 (requisiti al 31.12.2006) la Direzione Generale per il Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.



 Ottaviani Mansi Baccani FLP

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

FUA 2007

pagina 6 di pagine 11

Parte III
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 15

(Conferma dei criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative e rideterminazione del contingenti e della indennità)

1. Le parti, nella more della introduzione in sede di rinnovo contrattuale di comparto di una nuova disciplina per le posizioni organizzative previste dall'art. 18 CCNL 16.2.1999, confermano per l'anno 2007 i criteri previsti dai precedenti accordi integrativi. A tal fine si rinvia alla disciplina contenuta nella scheda in allegato 5 al presente Accordo.
2. Considerato l'incremento di spesa per le Posizioni Organizzative previsto al precedente art. 5, viene accantonata la somma di € 2.747.948,00.
3. Al fine di ripristinare una adeguata differenziazione economica tra gli importi della indennità di posizione organizzativa e consentire il riconoscimento di nuove posizioni emerse a seguito del processo di civilizzazione dell'A.D., le parti concordano che l'incremento di spesa per l'anno 2007 sia utilizzato per rimodulare dal 1° gennaio sia il contingente che gli importi della relativa indennità come di seguito indicato:

	unità		Importi
> C3 reggenti/coordinatori	16	€	2.233,00
> C3	165	€	1.633,00
> C2	624	€	1.333,00
> C1	904	€	1.033,00
	totale		1.709

4. Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di Istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti della normativa di comparto e di amministrazione.
 5. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2006 alle esigenze dell'anno 2007, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione alle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2007, altrettanti incarichi della medesima posizione economica risultati coperti nell'anno.
 6. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria gli incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2006 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 21 CCNI FUA 2006 e, in via subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno.
- Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2007, le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a. medesima posizione economica;
 - b. medesimo Ente;
 - c. medesima Forza Armata;
 - d. maggiore anzianità nella posizione economica del titolare (considerata dalla decorrenza economica dell'inquadramento);
 - e. maggiore anzianità anagrafica del titolare.

Ottavio Milani

Bucari

92

FPL

Lucia

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

92

FUA 2007

pagina 7 di pagine 11

7. Le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA per la successiva destinazione al FUS di cui al successivo art. 20.

Parte IV
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO

Art. 16
(Particolari posizioni di lavoro)


1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13), provvedono di seguito a riportare la tipologia, anche denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata,
 - b) rischio radiologico e indennità professionale,
 - c) rischio - anche per operatori subacquei -,
 - d) bonifica campi minati,
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi,
 - f) mansione ai centralinisti non vedenti,
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.),
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
2. Per effetto dell'incremento degli accantonamenti previsti dal precedente art. 5 per retribuire le citate posizioni di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2007, i valori tabellari al lordo degli oneri a carico del lavoratore delle correlate indennità sono aumentati del 10% rispetto alle misure in vigore nel 2006. I nuovi valori sono riportati negli allegati al presente accordo relativi a dette indennità (vedi allegati dal n. 6 al n. 13).

Art. 17
(Turni)

1. In via preliminare le parti convengono che i turni relativi ai servizi di guardia svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardia e vigilanza, siano integralmente a carico del FUA.
2. Per effetto dell'incremento degli accantonamenti previsti dal precedente art. 5 per retribuire i turni a decorrere dal 1° gennaio 2007, i valori tabellari al lordo degli oneri a carico del lavoratore della correlata indennità sono aumentati del 10% rispetto alle misure in vigore nel 2006. I nuovi valori sono riportati nell'allegato 14 al presente accordo.
3. In deroga a quanto stabilito all'articolo 19 comma 3 lettera c) le maggiori esigenze di turni nel corso dell'anno 2007, connesse a fattispecie diverse dalla guardia svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardia e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 18
(Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardia svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardia e vigilanza, sia integralmente a carico del FUA.



Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

FUA 2007

pagina 8 di pagine 11

2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiana come specificati al comma 1, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS prendendo a riferimento, salvo minori esigenze, l'importo richiesto nel 2006. La quota di maggiorazione del FUS sarà pertanto riconosciuta qualora detta richiesta sia superiore al 10% dello stanziamento spettante per il FUS 2007 (pari all'importo medio pro capite al lordo degli oneri a carico del lavoratore indicato al successivo art. 20, moltiplicato per il numero delle presenze al 1° gennaio del precedente anno 2006 nel medesimo Ente). Detta maggiorazione verrà quindi riconosciuta esclusivamente per la parte eccedente tale limite del 10%. L'importo da assegnare a ciascun Ente con il criterio anzidetto sarà indicato in apposito elenco, di cui è menzione al successivo art. 19, comma 2.
3. In deroga a quanto stabilito all'articolo 19 comma 3 lettera c), ulteriori maggiori esigenze di reperibilità nel corso dell'anno 2007 connesse a fattispecie diverse dalla guardiana svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.
4. I valori tabellari della indennità di reperibilità di cui all'allegato 15 al presente accordo, previsti dal CCNL 12 gennaio 1996 e dai precedenti accordi sul FUA, rimangono invariati.


Art. 19

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità)


1. Tenuto conto degli incrementi previsti al precedente art. 5 rispetto agli stanziamenti allo stesso titolo stabiliti con il CCNI sul FUA 2006, le parti, per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2007, stabiliscono di accantonare le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	Importi netto datoriale	Importi lordo datoriale
> particolari posizioni di lavoro	€ 3.315.749,81	€ 4.400.000,00
> turni	€ 6.217.030,90	€ 8.250.000,00
> reperibilità	€ 2.637.528,26	€ 3.500.000,00

2. In base alle segnalazioni degli Enti la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.
3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma 1 si potranno verificare, in relazione alle segnalazioni recepite con i citati elaborati, alle effettive esigenze riscontratesi con il consuntivo di fine anno 2007, nonché all'accantonamento operato con il presente accordo, i seguenti casi:
 - a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del fus dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità;
 - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate, ma pur sempre inferiori ai singoli accantonamenti: sono finanziate nei limiti del rispettivo accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del FUA;
 - c. esigenze effettive superiori al singolo accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel FUA dagli altri accantonamenti, ovvero, data l'esiguità della spesa, con le ulteriori somme che confluiranno nel FUA a seguito dell'assestamento di bilancio, di cui è cenno al successivo art. 21



 Ottaviano Ottaviano



 Luca


 Francesco
 
 FUA

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

FUA 2007

pagina 9 di pagine 11

Parte V
FONDO UNICO DI SEDE


Art. 20
(Fondo Unico di Sede - FUS -)

1. Quanto residuo del FUA a seguito dei precedenti accantonamenti risulta pari ad € 65.504.243,00. Tale importo verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2007. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari rispettivamente a:
 - > € 1.937,94 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € 1.460,39 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro, del personale in posizione di permesso sindacale e distacco retribuito - che pertanto deve essere considerato alla stregua del personale in servizio -, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
3. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
 - d. assenza per donazione di sangue
 - e. assenza ai sensi della legge n. 104/92
 - f. astensione obbligatoria per maternità
 - g. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
4. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 3.

Parte VI
ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 21
(Ulteriori somme disponibili, Indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 105.789.142,00 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A 2007 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell'anno precedente e le risorse denominate "variabili", nonché la quota relativa ai risparmi di gestione dell'anno precedente), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà stralciata, per assicurare le finalità previste dall'art. 4, comma 3, della presente intesa, una somma per integrare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2007, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del







Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

FUA 2007

pagina 10 di pagine 11

presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..

3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento, ai sensi della lettera c) comma 3 del precedente art. 19, di nuove ulteriori richieste di turni e reperibilità connesse soltanto a servizi di guardia svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardia e vigilanza, nonché di particolari posizioni di lavoro ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 16 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 22

(Incrementi del Fondo Unico di Sede)

Al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni Ente quale incremento del Fondo Unico di Sede (FUS), con il meccanismo previsto al precedente art. 20.

Parte VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le parti considerato che le variazioni, delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e della reperibilità, rappresentano nell'anno una parte minima degli stanziamenti a carico del FUA, e preso atto della gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

Art. 24

(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto dei contributi del datore di lavoro, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 25

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione della posizione economica A15 (art. 6)
2. criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (artt. 6 e 7)
3. criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 6)
4. criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 6)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2007 (art. 15)

Officiale
Lucidi

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2007

Bucconi

FUA 2007

pagina 11 di pagine 11

6. Indennità per sede disagiata (art. 16)
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 16)
8. Indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 16)
9. Indennità per bonifica dei campi minati (art. 16)
10. Indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 16)
11. Indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 16)
12. Indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 16)
13. Indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 16)
14. Indennità per turni (art. 17)
15. Indennità per reperibilità (art. 18)
16. Indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 21)
17. distribuzione delle somme disponibili 2007 (art. 24)

Art. 26
(modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2006.

- Allegato 1: criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 6)
- Allegato 2: criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (artt. 6 e 7)
- Allegato 3: criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 6)
- Allegato 4: criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 6)
- Allegato 5: posizioni organizzative (art. 15)
- Allegato 6: indennità per sede disagiata (art. 16)
- Allegato 7: rischio radiologico ed indennità professionale (art. 16)
- Allegato 8: Indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 16)
- Allegato 9: indennità per bonifica dei campi minati (art. 16)
- Allegato 10: indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 16)
- Allegato 11: indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 16)
- Allegato 12: indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 16)
- Allegato 13: indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 16)
- Allegato 14: indennità per turni (art. 17)

Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

.....
[Signature]

C.G.I.L. F.P. Difesa
[Signature]

C.I.S.L. F.P.S. Difesa
[Signature]

U.I.L. P.A. Difesa
[Signature]

F.L.P. - Difesa
[Signature]

FEDERAZIONE INTESA
[Signature]

CONF. SAL./UNSA SIAD (NOTA A VERBALE)

R.d.B. - P.I.
[Signature]

12 LUG. 2007

Roma,

FUA 2007 allegati


pagina 1 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 1
(art. 6)


POSIZIONE ECONOMICA SUPER A1 (ex 2^a e 3^a q.f.)

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super dell'area A sono:

- **Alla data del 31 dicembre 2006** assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell'ultimo biennio, facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio.

Effeminato 

Luca 

Bruno 



FUA 2007 allegati

pagina 2 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 2
(artt. 6 e 7)****POSIZIONE ECONOMICA SUPER B 3 (ex 6^a q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super B3 sono:

ANZIANITA' DI SERVIZIO DI RUOLO senza demerito (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio) non inferiore a 15 anni, di cui almeno tre maturati economicamente nella ex 6^a q.f. o posizione economica B3;

Per le selezioni relative agli anni dal 1999 al 2005 continua a valere il requisito fissato dalle precedenti contrattazioni dei cinque anni di permanenza economica senza demerito nella ex 6^a qualifica funzionale, ora posizione B3.

ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata ad incarichi ricoperti:

1. servizi di ruolo comunque prestati nell'Amministrazione della Difesa, facendo riferimento alla data della decorrenza economica.
 - Per ogni anno di svolgimento di tali servizi punti 0,60
2. **Incarichi svolti nell'ex 6^a q.f. o nella p.e. B3:**
 - capo reparto di stabilimento industriale; capo settore di stabilimento; consegnatario per debito di vigilanza; cassiere o addetto alla cassa con servizio di sportello; contabile agli assegni; capo di unità operativa.
 - Per ogni anno di svolgimento di uno o più incarichi sopra menzionati o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa:
 - punti 1,00

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. I periodi, ed i punteggi, relativi ai precedenti alinea 1 e 2 non sono cumulabili.

FORMAZIONE PROFESSIONALE (corsi svolti nell'ex 6^a q.f. o nella p.e. B3):

3. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata pari o superiore a 15 gg.:
 - punti 0,25 per ogni corso
4. corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata inferiore a 15 gg.:
 - punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1,00.
5. complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4,00

Chianini Maria
Fred

Quaranta
FLP

FUA 2007 allegati

pagina 3 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 3
(art. 6)****POSIZIONE ECONOMICA SUPER C1 (ex 7[^] q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super C1 sono:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO senza demerito (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio) non inferiore a 20 anni, di cui almeno 5 maturati economicamente nella ex 7[^] q.f. o posizione economica C1;


ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata ad incarichi ricoperti:

1. servizi di ruolo comunque prestati nell'Amministrazione della Difesa, facendo riferimento alla data della decorrenza economica.
 - Per ogni anno di svolgimento di tali servizi
 - > punti 0,55
2. **Incarichi svolti nell'ex 7[^] q.f. o nella p.e. C1:**
 - titolarità di unità organicamente prevista, tecnica o amministrativa prevista per la ex 7[^] q.f.; ufficiale rogante; consegnatario con l'obbligo della resa giudiziale; incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife); titolarità dell'Ufficio cassa; responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 - Per ogni anno di svolgimento di uno o più incarichi sopra menzionati o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa:
 - > punti 1,00




Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. I periodi, ed i punteggi, relativi ai precedenti allinea 1 e 2 non sono cumulabili.

FORMAZIONE PROFESSIONALE (corsi svolti nell'ex 7[^] q.f. o nella p.e. C1):

3. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata pari o superiore a 15 gg.:
 - > punti 0,25 per ogni corso
4. corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata inferiore a 15 gg.:
 - > punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1,00.
5. complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4,00

Officieri Meano 

Lucas

Bucchi 



FUA 2007 allegati

pagina 4 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 4
(art. 6)****POSIZIONE ECONOMICA SUPER C3 (ex 9[^] q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super C3 sono:

- **ANZIANITA' DI SERVIZIO DI RUOLO** senza demerito nella ex 9[^] qualifica o nella posizione economica C3 (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del provvedimento sanzionatorio).
- almeno 3 anni di servizio maturati economicamente nella ex 9[^] qualifica o nella posizione economica C3

ESPERIENZA PROFESSIONALE correlata agli incarichi ricoperti:

1. Servizi di ruolo comunque prestati nell'ambito dell'A.D. prima dell'inquadramento nella ex 9[^] q.f. facendo riferimento alla data della decorrenza economica. punti 0,25 per ogni anno
2. Incarichi svolti nell'ex 9[^] q.f.:
 - reggente di ufficio dirigenziale (incarico conferito con decreto dirigenziale registrato alla Corte dei conti) o coordinatore di ufficio dirigenziale (incarico conferito con ordine di servizio) punti 1,25 per ogni anno
 - capo servizio amministrativo punti 0,75 per ogni anno
 - altri incarichi (vicario del dirigente, capo di unità organizzativa non dirigenziale a rilevanza esterna, incarichi di consulenza ed ispettivi organicamente previsti sia nel settore tecnico che in quello amministrativo) punti 0,50 per ogni anno

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. **I periodi, ed i punteggi, relativi ai precedenti alinea 1 e 2 non sono cumulabili.**

FORMAZIONE PROFESSIONALE

3. corsi universitari post laurea/abilitazione professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte punti 1,00 per ogni titolo
(massimo punti 2,00);
4. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte di durata pari o superiore a 15 gg punti 0,25 per ogni corso
(massimo punti 2,00);
5. corsi o seminari, strettamente attinenti alle funzioni svolte di durata inferiore a 15 gg punti 0,25 per ogni corso
(massimo punti 1,00).
6. Complessivamente per la formazione professionale non potrà essere attribuito un punteggio superiore a punti 3,50.

Ottavio M. M. M.

A

Acces

FLP

FLP

SE


FUA 2007 allegati

pagina 5 di pagine 18 degli allegati




ALLEGATO 5
(art. 15)**POSIZIONI ORGANIZZATIVE****Anno 2007**

1. Posizione economica C3 o C3 Super (ex 9[^] qualifica funzionale)
 - Reggente o Coordinatore di unità organizzativa di livello dirigenziale
€. 2.233,00
 - Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali; incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione; consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali
€. 1.633,00
 2. Posizione economica C2 (ex 8[^] qualifica funzionale)
 - Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la ex 8[^] q.f.;
 - incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale
€. 1.333,00
 3. Posizione economica C1 o C1 Super (ex 7[^] qualifica funzionale)
 - Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la ex 7[^] q.f
 - Titolarità dell'ufficio cassa
 - Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale
 - Incarico di ufficiale rogante
 - Incarico di funzionario delegato alla spesa (Incarico attribuito con D.M. di Bilandife)
 - Responsabile del servizio prevenzione e protezione
€ 1.033,00
- > Qualora la posizione organizzativa sia ricoperta da un dipendente, sempre comunque appartenente all'area funzionale C, di posizione economica inferiore, al medesimo compete l'indennità prevista per detta posizione organizzativa.
 > Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la posizione economica posseduta.
 > Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta solo una posizione organizzativa.
 > L'indennità per posizioni organizzative rimaste vacanti per l'intero anno rientra nella disponibilità del FUA.

(*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro

Ottaviani Mares 

Lucas

Bucchi 
 FL 
 FLP 

FUA 2007 allegati

pagina 6 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 6
(art. 16)**INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA**

Importo € 45,45 mensili

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - d. motivi sindacali
 - e. donatori di sangue
 - f. beneficiari della legge n. 104/92
 - g. personale in astensione obbligatoria per maternità
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

*Massimo M...**A**mas...**Massimo M...**FLP*

FUA 2007 allegati

pagina 7 di pagine 18 degli allegati



ALLEGATO 7
(art. 16)**INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE****INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € **113,62**.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € **28,40**.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per proflassi.

INDENNITÀ PROFESSIONALE

7. Per i tecnici di radiologia medica l'indennità derivante da rischio radiologico assume la denominazione di indennità professionale. Tale indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è corrisposta in misura unica, non correlata alla presenza, nell'importo mensile lordo di € **113,62**.
8. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per proflassi.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

Officini Merito*Lucidi**Bucconi*  

FUA 2007 allegati

pagina 8 di pagine 18 degli allegati

INDENNITA' DI RISCHIO
(Tabella A del D.P.R. 5.5.1975, N. 146)

ALLEGATO B
(art. 16)

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta per un numero di giorni pari a quello stabilito, in materia di orario di lavoro, dalla contrattazione locale presso l'Ente dove il dipendente presta la sua attività lavorativa.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente art. 7, né con l'indennità di cui al D.Lgs.Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
7. **IMPORTI** come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
 - GRUPPO I € 2,41 (su gg. 6) € 2,89 (su gg. 5)
 - GRUPPO II € 1,13 (su gg. 6) € 1,36 (su gg. 5)
 - GRUPPO III € 0,79 (su gg. 6) € 0,96 (su gg. 5)
 - GRUPPO IV € 0,51 (su gg. 6) € 0,62 (su gg. 5)
 - GRUPPO V € 0,45 (su gg. 6) € 0,55 (su gg. 5)
8. Gli importi indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo Unico di Sede.
9. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. C del D.P.R. 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n. 28), come riportato nella seguente tabella.

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)		Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature ad:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
		Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5	6
0	12	0,68	0,91	1,36	0,34
13	25	0,91	1,36	1,94	0,45
26	40	1,13	1,94	0,00	0,57
41	55	1,71	2,50	0,00	0,68
56	80	2,84	3,41	0,00	0,79
81	110	3,41	3,98	0,00	0,91
111	150	0,00	4,54	0,00	1,13
151	200	0,00	5,12	0,00	1,42
Oltre	200	0,00	5,68	0,00	1,71

(*) NOTA: tutti gli importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

Stambelli

Luca

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2007

FLP
Basciani

FUA 2007 allegati

pagina 9 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 9
(art. 16)****BONIFICA CAMPI MINATI
(D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320 art. 12)**






Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

IMPORTO

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| a) Indennità giornaliera di rischio: | max. € 0,34 | min. € 0,26 |
| b) Indennità giornaliera di fuori residenza per il personale civile non di ruolo: | max. € 0,27 | min. € 0,07 |
| c) premio di disattivazione per ogni mina, proiettile, bomba od ordigno esplosivo disattivato o rimosso: | € 1,14 | |

Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.

(*) **NOTA:** tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Chianini Mares  *Luca*  *Bianchi*   *FUP* 

FUA 2007 allegati

pagina 10 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 10
(art. 16)**PREMIO DI DISATTIVAZIONE**
(L. 29.5.1985, N. 294)

PREMIO riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di cui al Digs.Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI).

IMPORTO: € 113,62 giornaliero, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Obbiano Alessi AA Biondi 28 FLP
Lual






FUA 2007 allegati

pagina 11 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 11
(art. 16)**INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI**
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per ferie
 - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra
 - d. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - e. motivi sindacali
 - f. donatori di sangue
 - g. beneficiari della legge n. 104/92
 - h. personale in astensione obbligatoria per maternità
3. **IMPORTO: € 4,14 giornaliero, maggiorata del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotta del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).**
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Officeri Mens     

FUA 2007 allegati


pagina 12 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 12
(art. 16)**INDENNITÀ DI IMBARCO**

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.
2. Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
3. L'importo è corrisposto nella misura massima di € 5,68 per ciascuna giornata lavorativa.
4. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,35. In caso di giornata festiva l'importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di € 22,72.
5. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.

NOTA:

Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.



Five handwritten signatures are present in the lower section of the document. From left to right, they appear to be: 1. A signature that looks like 'C. Baranilleus'. 2. A signature that looks like 'A.'. 3. A signature that looks like 'F. Scaroni'. 4. A signature that looks like 'M. Scaroni'. 5. A signature that looks like 'F. Scaroni'.

FUA 2007 allegati

pagina 13 di pagina 18 degli allegati

**ALLEGATO 13
(art. 16)****MODALITA' DI ISTITUZIONE PROVVISORIA DI INDENNITA' PER
DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE
(D.P.R. 1.7.1997 n. 289 art. 5)**

Indennità prevista per il personale civile dello Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa N.B.C. - Civitavecchia - impiegato nello svolgimento delle operazioni di distruzione di armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d'aereo, proietti, ordigni, artifici privi di spoletta e/o carica esplosiva - fusti di tipo "C", "D", e "H" o similari - bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Compensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso.

Tale indennità compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa sul territorio nazionale, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, o presso gli impianti in funzione, esclusi quindi i giorni di assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo.

L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di disattivazione (L. 29.5.1995, n. 294 - allegato 12 CCNI sul F.U.A. 2002), né con l'indennità per bonifica campi minati (D. Lgs. Lgt. 12.4.1946, n. 320 - allegato 11 CCNI sul F.U.A. 2002), né con indennità per altra fattispecie rischiosa.

Importo giornaliero:
(importo al lordo degli oneri a carico del lavoratore)

€ 17,05

NOTA: indennità istituita con decorrenza 1° gennaio 2002.

*Ottaviani**Lucidi**Baroni**SR**SR**FLP*

FUA 2007 allegati

pagina 14 di pagine 18 degli allegati

**INDENNITA' PER TURNI
(art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)**


**ALLEGATO 14
(art. 17)**

1. La turnazione serve a garantire, per documentate esigenze di servizio connesse a particolari tipologie di funzioni, di uffici e di lavorazioni, nonché a corrispondenti carenze organiche, la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale con i soggetti sindacali di cui all'art. 8 - comma 2 del CCNL 16.2.1999.
2. La durata massima di un turno deve essere di norma di nove ore.
 - a. Possono essere previsti turni di durata superiore, fino ad un massimo di dodici ore, in caso di comprovate esigenze particolari come da parere dell'ARAN n. 2788 del 21.3. 2000.
 - b. Deve essere comunque garantito, all'interno di un periodo di ventiquattro ore, un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.
3. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.
4. L'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne.
5. Turni:
 - mattutino: dalle ore 6,00 alle ore 14,00
 - pomeridiano: dalle ore 14 alle ore 22.00
 - notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo
 - notturno/festivo: dalle ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 6.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo.
6. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto.
7. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
8. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:
 - € 4,54 per turno mattutino
 - € 6,82 per turno pomeridiano
 - € 14,20 per turno notturno
 - € 14,20 per turno festivo
 - € 28,40 per turno notturno/festivo
 - € 17,04 di ulteriore incremento per turno superfestivo (1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)
9. I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore.
10. L'importo di € 17,04 di incremento per turno super festivo è riferito ad una ipotesi di orario di lavoro articolato su 3 turni di 8 ore ciascuno (6.00/14.00; 14.00/22.00; 22.00/6.00). In tale esempio l'incremento per super festivo, decorre dalle ore 22.00 del giorno prefestivo, alle ore 6.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo e deve essere proporzionato al numero di ore effettuate, pari ad un ottavo di € 17,04 (€ 2,13) per ogni ora di durata del turno.
11. In caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata proporzionalmente avendo a riferimento le diverse retribuzioni previste.
12. L'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliero con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale.
13. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L.1204/71, L.903/77, L.104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge 266/91) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Massimo



Bianchi



Massimo

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2007

FUA 2007 allegati

pagina 15 di pagine 18 degli allegati




**ALLEGATO 15
(art. 18)****INDENNITA' PER REPERIBILITA'
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)**

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Officer in Chief  *Lucas*  

FUA 2007 allegati

pagina 16 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 16
(art. 21)**FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO**
"Indennità di mobilità"
(art. 13 CCNI sul FUA 2002)

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione, compete una indennità come sotto specificata:

1. una quota pro capite stabilita in € 10.845,00 (al lordo degli oneri a carico del lavoratore) per i lavoratori soggetti a trasferimento oltre i 30 km dalla sede di servizio.
2. Detta quota è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. Nell'annesso A) è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
3. Per ogni dipendente avente diritto all'indennità di mobilità, viene inoltre assegnato al nuovo Ente di servizio una quota pari ad € 800,00 per compensare il maggior disagio subito. Si rinvia alla contrattazione locale l'individuazione dei casi concreti che abbiano comportato nell'ambito dei trasferimenti nell'Ente, il citato maggior disagio.
4. L'insieme delle quote assegnate all'Ente verrà ripartito tra i dipendenti ivi trasferiti negli importi che verranno determinati in sede di contrattazione decentrata locale con l'obiettivo di compensare, previa loro valutazione e graduazione, gli effettivi disagi da ciascuno subiti.
5. Tutto il personale trasferito, destinatario dell'indennità in questione, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a 7 anni. A tal fine la frazione superiore a 6 mesi è valutata un anno.
6. In caso di successivo ulteriore trasferimento a domanda dell'interessato, che dovesse rientrare nell'ambito del periodo sopra indicato, la quota spettante sarà soggetta ad una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
7. Detto importo, risultante dalla differenza tra la quota globale e quella risultante dagli anni di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego, sarà recuperato in congrue rate mensili sul trattamento economico stipendiale spettante all'interessato.
8. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
 - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
9. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
 - dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
10. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi, e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia (ACI) ed integrate, ove la certificazione non sia esauriente, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
11. Gli importi economici indicati ai punti 1, 2 e 3 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, e tal fine negli anni futuri restando, pertanto, sempre determinate nel medesimo importo.
12. Gli stessi importi devono essere posti a base anche per i dipendenti che hanno avuto diritto all'indennità in parola per trasferimento d'autorità avvenuti dal 1999.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Alberici Mauro

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2007

A

Caracciolo

Bianchi

FLP


FUA 2007 allegati

pagina 17 di pagine 18 degli allegati

Annesso "A" all'allegato 16

INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI 27.11.2002 sulla distribuzione del FUA 2002 (art. 13)
 Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore

	Fascia % di incremento	Incremento % di progressivo	Oltre 30 km	Oltre 40 km	Oltre 50 km	Oltre 60 km	Oltre 70 km	Oltre 80 km	Oltre 90 km	Oltre 100 km	Oltre 110 km	Oltre 120 km
			10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
Importo spotfante			10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
Maggiorazione Oltre 120 Km	5,00	55,00										542,25
Maggiorazione Oltre 110 Km	5,00	50,00									542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 100 Km	5,00	45,00								542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 90 Km	5,00	40,00						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 80 Km	5,00	35,00					542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 70 Km	5,00	30,00				542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 60 Km	5,00	25,00			1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
Maggiorazione Oltre 50 Km	10,00	15,00		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
Maggiorazione Oltre 40 Km	10,00	5,00		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
Importo base oltre 30 Km			10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00





Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2007

FUA 2007 allegati

pagina 18 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 17**Fondo unico di amministrazione
2007****distribuzione delle somme disponibili**


art.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			105.789.142,00	
3	percorsi formativi	11.061.949,70	38,38	15.307.526,00	90.481.616,00
4	fondo Agenzia Industrie Difesa			4.749.260,00	85.732.356,00
11	posizioni super anni dal 2000 al 2004	633.736,81	38,38	876.965,00	84.855.391,00
11	posizioni super 2007 (separato contingente)	54.557,02	38,38	75.496,00	84.779.895,00
11	incremento posizioni super 2007	272.946,96	38,38	377.704,00	84.402.191,00
15	posizioni organizzative	2.070.797,29	32,70	2.747.948,00	81.654.243,00
19	particolari posizioni di lavoro	3.915.749,81	32,70	4.400.000,00	77.254.243,00
19	quota aggiuntiva del FUS per turnazioni	6.217.030,90	32,70	8.250.000,00	69.004.243,00
19	quota aggiuntiva del FUS per reperibilità	2.637.528,26	32,70	3.500.000,00	65.504.243,00
20	fondo unico di sede 2006	49.362.654,86	32,70	65.504.243,00	0,00

**Fondo unico di sede
2007****distribuzione delle somme disponibili**

Art.	VOCI	importi	numero del dipendenti	quota media pro capite
20	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	65.504.243,00	33.801	1.937,94
20	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	49.362.654,86	33.801	1.460,39

Officere Mares

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2007



 JH
 Bressan
 SE
 FUP
 R